

Appendice al Regolamento dell'armamento della Polizia Municipale del Comune di Anacapri

Approvato con deliberazione C.C. n. 04 del 25/01/2018

COMUNE DI ANACAPRI

(Prov. di Napoli)

ART. 1 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

ART. 2 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

ART. 3 - ASSEGNAZIONE DELLE MUNIZIONI

ART. 4 - MODALITA' DEL PORTO DELL'ARMA

ART. 5 - MODALITA' DI CONSEGNA DELLE ARMI

ART. 6 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

ART. 7 - ADDESTRAMENTO

ART. 8 - USO DELLE ARMI

ART. 9 - DENUNCIA DI SMARRIMENTO O FURTO DELL'ARMA

ART. 10 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Approvato con deliberazione di C.M. n.

C.C. n. 41 del 18/9/2018

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Art. 1 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. Con provvedimento valido cinque anni, il Sindaco o, in alternativa, il Responsabile del Servizio, assegna l'arma in via continuativa ai componenti il Servizio della Polizia Municipale aventi la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza che siano soggetti in qualsiasi momento a svolgere le funzioni di cui all'art. 3 e all'art. 5, 1° comma lettere a, b, c, della Legge 07/03/1986 n. 65.
2. L'assegnazione dell'arma è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dal Medico del Servizio d'Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio, che attesti l'idoneità psico-fisica del soggetto a svolgere mansioni che prevedano il porto o l'uso d'armi e previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.
3. L'assegnazione di cui al comma 1°, è rinnovata di validità con un nuovo provvedimento alla scadenza dei cinque anni previsti, previa presentazione di un nuovo certificato dell'A.S.L., che attesti il permanere dei requisiti di cui al comma precedente.
4. Il Comandante/Responsabile del servizio o il Sindaco, in qualsiasi circostanza ed a giudizio insindacabile, può ritirare l'arma data in dotazione dall'Amministrazione ad

ogni singolo addetto quando ritenga che il soggetto, per qualsiasi motivo, non sia più idoneo a portarla

5. Del ritiro dovrà essere emesso provvedimento motivato. La restituzione è subordinata alla presentazione di un nuovo certificato di cui al 2° comma. Del ritiro o della riassegnazione dell'arma dovrà essere data comunicazione al Prefetto.
6. L'assegnazione in via continuativa dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, anche se questo sia al di fuori del territorio comunale ed ancorché nella sola ed unica eventualità che ci si debba recare presso il poligono di tiro per l'assolvimento dell'obbligo previsto per legge di esercitazione al tiro.
7. Tutti gli oneri inerenti alle certificazioni di cui al presente articolo sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma come dotazione di riserva.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco.
3. Con la presente appendice è altresì prevista la dotazione della sciabola per i soli servizi di scorta o di guardia d'onore in occasione di feste e/o funzioni pubbliche, in numero pari al Responsabile del Servizio, ai sottufficiali del Corpo, più un numero quattro sciabole da destinare agli addetti ai predetti servizi.
4. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al prefetto.

Art. 3 - ASSEGNAZIONE DELLE MUNIZIONI

1. Ad ogni addetto, assegnatario d'arma, vengono date in dotazione un numero massimo di munizioni pari n. 58 cartucce, integrabili in caso d'utilizzo.
2. Per poter avere a disposizione un munizionamento sempre efficiente, le munizioni assegnate, previa disposizione del Responsabile del Servizio, dopo un periodo di tempo (consistente di norma in un massimo di cinque anni), possono essere consumate in una sessione di tiro presso il Poligono, in modo da consentirne la sostituzione con altre di nuovo acquisto, in osservanza sempre e comunque, della normativa vigente in fatto d'armi e munizioni.

**Art. 4 -
MODALITA' DEL PORTO DELL'ARMA**

1. L'arma va tenuta con il caricatore pieno, nella fondina e senza colpo in canna.
2. E' fatto assoluto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
3. Senza valido motivo è vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone.
4. I componenti il Servizio di Polizia Municipale che effettuano servizio esterno in uniforme, portano l'arma nella fondina esterna. Il Comandante-Responsabile del Servizio ed i Sottufficiali che svolgono il servizio in ufficio, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
5. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'assegnatario è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi nonché nei casi in cui egli sia autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.
3. Durante il servizio interno non è obbligatorio portare la fondina esterna, ma sussiste l'obbligo di avere l'arma in immediata disponibilità.
4. La fondina è portata in modo non visibile, compatibilmente con l'uniforme indossata, durante le adunanze del Consiglio Comunale, nei servizi di rappresentanza con il Gonfalone del Comune e nelle scuole durante le lezioni di Educazione Stradale.
5. Nei casi in cui gli appartenenti al Corpo siano autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, nonché fuori servizio, l'arma è portata in modo non visibile.
6. Ai sensi dell'art. 19 del D. M. 04/03/87 n. 145, modificato con D. M. del 18/08/89 n. 341, il personale è autorizzato a portare l'arma in dotazione fuori del Comune di appartenenza, per l'andata ed il ritorno dal Poligono di tiro per l'addestramento:
 - a) munito del tesserino di riconoscimento;
 - b) seguendo il percorso più breve.
7. Gli addetti della Polizia Municipale, sono inoltre autorizzati a portare l'arma quando siano incaricati a svolgere servizi di collegamento in altri Comuni.
8. Il porto dell'arma non è consentito per svolgere servizi di rappresentanza fuori del territorio Comunale.
9. In caso di servizi di soccorso o di supporto presso Corpi o Servizi di altri Comuni, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del suddetto Decreto Ministeriale n. 145/87.
10. Durante il servizio non possono essere portate armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

11. Qualora, durante il servizio e per fatti inerenti allo stesso, l'addetto estragga l'arma alla presenza di altre persone o abbia fatto uso delle munizioni in dotazione, dovrà provvedere ad informare il Comando con dettagliato rapporto.
12. La responsabilità di uno scorretto uso dell'arma nonché della sua custodia ricade esclusivamente sull'assegnatario, per cui, oltre alle eventuali sanzioni di legge, lo stesso potrà incorrere in quelle disciplinari. In tal caso il Sindaco comunicherà al Prefetto l'infrazione ed i relativi provvedimenti adottati per quanto di competenza in ordine all'assegnazione dell'arma.

Art. 5 - MODALITA' DI CONSEGNA DELLE ARMI

1. L'arma assegnata in via continuativa è affidata al consegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento del Sindaco di cui all'art. 1 della presente Appendice al Regolamento, sull'apposito registro delle.
2. Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino d'identificazione dell'addetto.
3. L'arma deve essere immediatamente restituita dal consegnatario quando vengano a mancare le qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, l'idoneità psico-fisica di cui all'art. 1 della presente Appendice al Regolamento, all'atto della cessazione del servizio e tutte le volte in cui sia disposto, con provvedimento motivato, dal Responsabile del Servizio, dall'Amministrazione Comunale o dal Prefetto.

Art. 6 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'appartenente al Servizio di Polizia Municipale al quale viene assegnata l'arma deve:
 - a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e delle munizioni;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando obbligatoriamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento;
 - e) portare al seguito il tesserino di riconoscimento.

E' fatto obbligo, inoltre, agli appartenenti alla Polizia Municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa come previsto dall'articolo 5, di conservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- I. L'arma, quando non sotto il diretto controllo personale dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in cassetta di sicurezza o cassaforte presso il proprio domicilio in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno di familiari;

- II. In mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

In nessun altro caso l'arma potrà essere custodita in luogo che non sia il proprio domicilio, tranne casi di comprovate esigenze o forza maggiore.

In caso di smarrimento o di guasto dovuti a colpa le spese di sostituzione o di riparazione dell'arma saranno addebitate all'agente responsabile.

2. E' sempre vietato lasciare incustodite armi e munizioni all'interno del luogo di lavoro o all'interno dell'auto di servizio, anche se chiusa.

Art. 7 - ADDESTRAMENTO

1. Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare almeno ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso il Poligono di una sezione di Tiro a Segno Nazionale.
2. Quando non sia ottenuta l'idoneità di cui al precedente comma, l'assegnazione dell'arma viene revocata con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.
3. L'arma può essere di nuovo assegnata solamente quando, ripetuto il corso di lezioni previsto, l'addetto di Polizia Municipale venga riconosciuto idoneo.
4. Il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti o per coloro che svolgono particolari servizi.
5. L'iscrizione alla sezione del Tiro a Segno Nazionale è obbligatoria per tutti gli addetti ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
6. Il personale al quale è assegnata l'arma è **OBBLIGATO** a partecipare periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento **PSICO-ATTITUDINALI**, che abbiano a tenersi in zona o in provincia, legalmente riconosciuti.
7. Tutti i costi e le tasse relative alle esercitazioni e alle iscrizioni al tiro a segno, obbligatorie o comunque disposte dall'Amministrazione, sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.
8. E' facoltà degli addetti al Corpo in possesso della qualità di agente di p.s., cui l'arma è stata assegnata in via continuativa, previa autorizzazione scritta del Comandante del Corpo, che provvederà anche ad informare la Prefettura competente, recarsi durante il periodo autorizzato al poligono di cui al comma 3, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio. Nel caso considerato tutti i costi sono a carico dell'interessato e l'attività svolta deve considerarsi al di fuori dell'orario di lavoro.

**ART. 8 –
USO DELLE ARMI**

Gli operatori di polizia hanno il dovere di preservare e garantire la sicurezza pubblica e l'incolumità dei cittadini: l'uso delle armi deve essere sempre compatibile al dovere di non provocare la morte o il ferimento di estranei, come anche di non provocare, seppur in ragione di legittimità, un conflitto a fuoco nel quale possano rimanere coinvolti cittadini

**ART. 9 -
DENUNCIA DI SMARRIMENTO O FURTO DELL'ARMA**

Dello smarrimento o del furto dell'arma o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario, deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza oppure al comando dei carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale, dopo un'attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione dei provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

**Art. 10 -
NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Ministeriale n. 145 del 04/03/1987 ed alle altre norme che regolamentano la detenzione e l'uso delle armi.